



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO X

4 SET. 2020

Roma,

Prot. uscita nr. 181708 / 2020

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

e,p.c.

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AS 1883 – Disegno di legge di conversione del decreto legge recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Maxi emendamento

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel segnalare che in allegato (all.1) alla presente nota sono riportate osservazioni e riformulazioni di carattere formale, comunque non ostative alla bollinatura, si restituisce il testo del maxi emendamento bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata **con le condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione** di seguito riportate.

**STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI COPERTURA/CONTRARIETA A NORME DI
CONTABILITA'**

Emendamento 10.62 testo Id. 10.71 testo 2, 10.55 testo 2, 10.33 testo 3)

L'emendamento introduce una clausola in base alla quale gli interventi di ricostruzione vengono esonerati da qualsiasi obbligo di acquisire "speciali autorizzazioni". Tale esclusione potrebbe, quindi, essere potenzialmente idonea a determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in termini di minor gettito, riferito ai pagamenti connessi al rilascio dei predetti titoli abilitativi. **Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.**

Emendamento 43.43 la proposta è contraria alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) in quanto consente la gestione di risorse pubbliche fuori bilancio in mancanza dei necessari presupposti. La stessa comporta inoltre effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno di cassa e quindi sul debito, nonché sul deficit in considerazione dei maggiori interessi passivi da corrispondere. **Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.**

Emendamento 43.0.7 TESTO 4 - Art. 43-quater

Con il **comma 2** la disposizione amplia l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 515 e 516 della legge 160 del 2020 volte a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima. La disposizione non appare ben formulata

Al riguardo, l'INPS ha un onere aggiuntivo derivante dalla modifica, pari a **2,1 milione di euro per l'anno 2021 privi di copertura finanziaria e pertanto si esprime PARERE CONTRARIO e se ne chiede lo stralcio.**

Emendamento 55.8 Testo 2

La proposta prevede che agli enti gestori di aree protette non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 590, limitatamente al secondo periodo, 591, 592 e 593 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Tali disposizioni hanno la finalità di semplificare il complesso prescrittivo inerente alle misure di contenimento della spesa pubblica riguardanti enti ed organismi pubblici, sostituendo i vincoli fissati dalle norme disapplicate dal comma 590, primo periodo, riguardanti singole voci di spesa, con un tetto unico sulla macro-categoria "*spesa per acquisto di beni e servizi*", con ciò altresì garantendo flessibilità gestionale agli enti medesimi.

Ciò posto, la prevista disapplicazione per gli enti gestori delle aree protette delle norme recate dall'articolo 1, commi 591, 592 e 593, della legge n. 160/2019, mantenendo salva, al contempo, l'applicazione del comma 590, primo periodo, oltre a contrastare con le suindicate finalità di semplificazione, produce come effetto la sottrazione degli enti in parola sia ai precedenti tetti di spesa (che il comma 590, primo periodo, ha disapplicato) che al nuovo limite di spesa fissato dalle anzidette disposizioni, facendo venir meno, in sostanza, qualsiasi forma di limitazione alla crescita della spesa per consumi intermedi.

Inoltre, l'emendamento prevede anche la disapplicazione dell'articolo 1, comma 590, secondo periodo, della legge n. 160/2019 secondo cui "*Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di personale*". La conseguenza di tale disposizione è che gli enti gestori delle aree protette sarebbero sottratti anche alle norme vincolistiche in materia di personale, comportando effetti di dilatazione della spesa pubblica ed effetti emulativi da parte di altre pubbliche amministrazioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.

Emendamento 56.91 (56.90, 56.92, 56.93)

Al riguardo, il MIPAAF ha rappresentato che l'ulteriore corso della proposta, innalzando la concentrazione consentita di nitrati contenuti negli affluenti zootecnici, contrasterebbe con gli obiettivi della cosiddetta "Direttiva Nitrati", tesa alla riduzione dell'inquinamento delle falde acquifere da parte dei nitrati.

Premettendo che è già in corso una procedura d'infrazione relativa all'eccesso di nitrati di origine agricola e zootecnica, si rappresenta che il predetto contrasto aggraverebbe la posizione dello Stato italiano e lo

esporrebbe al rischio di una probabile condanna e al pagamento di sanzioni, con evidenti effetti negativi per la finanza pubblica.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI RELAZIONE TECNICA

Emendamento 11.9

La relazione tecnico-finanziaria non fornisce elementi idonei a confermare l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica connessi all'estensione della possibilità di ricorrere al finanziamento agevolato (credito d'imposta), anche alla luce dei tiraggi relativi ai finanziamenti (mutui) già contratti. Si chiede quindi lo stralcio dei **commi 3-ter e al comma 3-quater, lettera a)**.

Emendamento 19.0.76 La proposta emendativa ha impatto sulle modalità di organizzazione dei servizi sanitari ed è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In assenza di relazione tecnica che dimostri che dalla proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri in assenza della quale **se ne chiede lo stralcio**.

Emendamento 43.0.7 TESTO 4 - Art. 43-quater (Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione).

comma 1, si segnala che l'art. 1 della legge n. 250/1958, risulta abrogato per effetto dell'art. 1, comma 1, d.leg.vo 01.12.2009, n. 179 (c.d. taglia leggi). Il citato art. riconosceva ai lavoratori marittimi il beneficio del trattamento degli assegni familiari e dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

L'emendamento sembra pertanto voler reintrodurre nell'ordinamento la disposizione abrogata e non è chiara negli effetti giuridici e finanziari.

La stessa **relazione tecnica** del Ministero del lavoro e dell'INPS ha segnalato la difficoltà di valutare la portata della disposizione e conseguentemente a procedere ad una valutazione degli effetti finanziari. **Pertanto, considerato che non è possibile verificare l'assenza di effetti finanziari negativi privi di copertura finanziaria si esprime parere contrario e se ne chiede lo stralcio.**

Emendamento 50.0.17 t1, comma 1 e 50.0.17 t2

La proposta prevede che nell'allegato II (Opere da sottoporre a VIA e partecipazione dei cittadini) del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 siano ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150kV e con tracciato superiore a 15km.

Al riguardo, si evidenzia che le modifiche sembrano comportare un rilevante aumento dei progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, generando un incremento di attività in capo al MATTM.

La RT pervenuta dal MATTM si limita a fornire una generica assicurazione sulla circostanza che le attività aggiuntive saranno svolte risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò posto, si rappresenta la necessità di acquisire una integrazione della relazione tecnico finanziaria con elementi di stima dell'incremento di attività che può derivare dalla proposta e dimostrazione analitica della possibilità per il Ministero dell'Ambiente, di farvi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In assenza di tale integrazione si esprime parere contrario e se ne chiede lo stralcio.

Emendamento 53.2 testo 4

La proposta emendativa prevede che per gli enti risultanti in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si segnala preliminarmente che la proposta appare mal formulata, non essendo chiaro a quali vincoli di spesa si faccia riferimento. Nel caso in cui la proposta fosse finalizzata ad autorizzare l'utilizzo, da parte degli enti in disavanzo e degli enti in dissesto, di quote del risultato di amministrazione in deroga alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si esprime parere contrario.

Al riguardo, si rappresenta che, per fronteggiare le spese in questione, gli enti hanno la necessità di ricevere risorse reali mentre la proposta autorizza gli enti in disavanzo a finanziare spese con risorse non effettivamente disponibili, che non saranno in grado di pagare, con gravi danni per il sistema economico che risulta danneggiato dai ritardi di pagamento e dalle inadempienze delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, ampliando la capacità di spesa degli enti, la norma determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. **Alla luce delle suesposte considerazioni, si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all'ulteriore corso della proposta e se ne chiede lo STRALCIO.**

Emendamento 62.0.1 - articolo 62-bis

Si fa presente che il MISE, nel ribadire una contrarietà di merito sull'emendamento, ha comunicato quanto segue: **“Non si dispone peraltro di elementi e la norma non è quantificabile per oneri che risalgono nel tempo”.**

Alla luce di quanto sopra, in assenza di una relazione tecnica che consenta di verificare gli effetti finanziari della disposizione, si esprime **parere contrario in quanto la disposizione è suscettibile di determinare oneri non quantificabili e se ne chiede lo stralcio.**

RIFORMULAZIONI

Emendamenti 7.7 t2 e 62.0.5 testo 3

Con riferimento ai due emendamenti approvati con copertura FEI per complessivi euro 4 ml per l'anno 2020 e 5 ml a decorrere dal 2021, si segnala che il FEI **per l'anno 2021** presenta al netto del DL 104 una disponibilità di soli euro 3.567.713; conseguentemente i due emendamenti sono complessivamente privi di copertura finanziaria per circa 1.433.000 euro per l'anno 2021.

Inoltre, si rileva che:

- nell'**emendamento 7.7 testo 2** nel testo del comma 1 le annualità della dotazione del fondo non risultano allineate con quelle della copertura finanziaria in quanto non è previsto onere per l'anno 2021 e anche la RT del MIT è allineata in tal senso.
- **all'emendamento 62.0.5 testo 3**, l'emendamento nell'attuale formulazione potrebbe determinare uno slittamento delle entrate previste per l'anno 2020, considerato che il valore della produzione, su cui parametrare il canone dovuto, è un dato che si rende disponibile nell'anno successivo a quello di realizzazione. Appare quindi necessario precisare che il valore della produzione cui fare riferimento

ai fini del calcolo del canone è quello dell'anno precedente, in coerenza con i dati utilizzati dal MISE ai fini della stima dell'onere della proposta.

Alla luce di quanto sopra, ai fini dell'ulteriore corso si riportano di seguito le modifiche alle disposizioni in questione volte a superare le criticità evidenziate:

Emendamento 7.7 testo 2

sostituire il comma 7 ter con il seguente:

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ~~2021~~, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Emendamento 62.0.5 testo 3- Art. 62-quater. (Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione ~~annuale~~ da esse ottenuta ~~nell'anno precedente~~."

Emendamento 8.69 (testo 2)

Tenuto conto che la proposta potrebbe determinare un maggior fabbisogno di risorse umane con nuovi o maggiori oneri a carico degli enti non quantificati e privi di copertura, ai fini dell'ulteriore corso è necessario inserire una clausola di salvaguardia finanziaria che preveda che le attività previste siano svolte con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili senza determinare maggiori oneri.

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»

Emendamento 19.15

La proposta emendativa prevede che l'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010 si interpreta nel senso che ai professori e ricercatori a tempo pieno sia consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionale in favore di privati, enti pubblici o per finalità di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private.

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente che la disposizione appare inconciliabile con i principi individuati dalla legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle università e di reclutamento del personale docente per il quale è previsto un apposito regime per coloro i quali svolgano attività a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché con le regole generali in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi e incarichi.

Ciò premesso si segnala che la proposta emendativa, con specifico riferimento all'attività presso gli enti pubblici e per finalità di giustizia, si pone in contrasto con le disposizioni dell'art. 23-ter del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, in materia di limiti retributivi per i pubblici dipendenti, ivi

incluso il personale in regime di diritto pubblico. La disposizione, facendo venir meno il contributo delle risorse in esubero rispetto al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto legge n. 201/2011 a beneficio dei saldi di finanza pubblica determina oneri privi di copertura.

Ai fini dell'ulteriore corso è necessario che le parole “, *indipendentemente dalla retribuzione*” siano sostituite con le seguenti: “*fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201*”.

Emendamento 37.1 TESTO 2

Alla luce di quanto comunicato anche dal Ministero dello sviluppo economico, occorre inserire una clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore, come comma aggiuntivo all'articolo 37.

“2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

Emendamento 39.0.39

L'emendamento è volto a modificare le modalità di attuazione del Fondo Blockchain, sostituendo il regolamento adottato con DPR di concerto con il MEF con un DM MISE e prevedendo direttamente in norma l'avvalimento di Infratel. Nella RT del MISE la motivazione adottata è nella difficoltà di attuazione della disposizione di cui al comma 226 legge 145/2018.

Al riguardo, per quanto di stretta competenza, si fa presente che la norma non indica a valere su quali risorse avverrebbe l'avvalimento della società Infratel e **comporta oneri privi di copertura finanziaria**. Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso è necessario indicare a valere su quali risorse avverrebbe tale avvalimento e in che misura anche in considerazione di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 226 che si intende emendare.

Si ritiene inoltre non assentibile l'eliminazione del concerto del MEF, in quanto il provvedimento attuativo deve definire anche profili strettamente contabili relativi alle modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione di eventuali contributi volontari di privati (quinto e sesto periodo del comma 226). Si segnala poi che l'emendamento è mal formulato in quanto sostituisce il secondo periodo del comma 226, relativo alle finalità del Fondo anziché il terzo periodo relativo alle modalità di attuazione. Nell'attuale formulazione, quindi, l'emendamento non può avere corso in quanto il comma 226 diventerebbe non intellegibile.

Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito una riformulazione assentibile dell'emendamento:

«Art. 39-bis. (Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il **terzo periodo** è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un assetto organizzato che consenta Fondo l'uso efficiente sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capitali) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A., mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma."».

Con l'occasione, si segnala altresì che andrebbe valutato un coordinamento formale con il sesto periodo del comma 226 che definisce il provvedimento attuativo espressamente come regolamento.

Emendamento 40.0.14

Ai fini dell'ulteriore corso è necessario aggiungere, in fine, il seguente comma aggiuntivo all'articolo 40-bis:
"2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Emendamento 43.0.98.

Si propone una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 nei termini che seguono:

"3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Emendamento 48.20 testo 2 (cold ironing)

L'emendamento prevede che non si applicano gli oneri generali di sistema alle tariffe per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di specifici impianti elettrici. Al riguardo, si ribadisce che la disposizione nell'attuale formulazione non può avere corso in quanto, a fronte dell'esenzione degli oneri generali di sistema, non chiarisce espressamente che eventuali meccanismi compensativi vengano operati nell'ambito della bolletta elettrica. In tale senso, la proposta è suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria. Ai fini dell'ulteriore corso è quindi necessario aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica."

Emendamento 62.0.2. Art. 62-ter. (Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)

La proposta emendativa prevede che Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998 e che svolga le attività mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. ("SFBM"), o di un suo ramo di azienda dedicato alle relative attività, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale.

La proposta emendativa dispone altresì che Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito.

Al riguardo, preliminarmente si segnala che Acquirente Unico S.p.A. allo stato, nonostante vi siano dei contenziosi in essere, è ancora inserita nella lista S13 delle pubbliche amministrazioni. Alla luce di quanto sopra, con l'acquisizione la società SFB verrebbe anch'essa attratta nell'ambito del perimetro della Pubblica Amministrazione.

Conseguentemente, in relazione a tale ultimo aspetto, al fine della tutela della finanza pubblica, sarebbe opportuno che la norma – anziché prevedere un valore di acquisizione determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale – preveda che tale valore di acquisizione sia determinato mediante una perizia giurata di stima, la quale individuerà il metodo di stima più consono per pervenire alla quantificazione del capitale economico e per la conseguente individuazione del più probabile valore di tale acquisizione, nonché che sia oggettivamente tutelante per la finanza pubblica.

Inoltre, ancorché gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145, la possibilità di Acquirente Unico di emettere obbligazioni, comporta **effetti negativi sul debito**. Inoltre, le spese effettuate a valere sul ricavato delle emissioni obbligazionarie avranno **effetti non quantificati e non coperti sul fabbisogno e,**

ove relative a operazioni non finanziarie (si parla delle attività dei primi tre anni), **anche sull'indebitamento netto**. La spesa coperta con i contributi dovrebbe infatti essere quella relativa al rimborso delle obbligazioni. In ogni caso, considerato che i costi per l'acquisizione saranno coperti mediante il contributo imposto ai soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 145/1990 e che Acquirente unico S.p.A. è in ogni caso una società a totale partecipazione pubblica (di secondo livello), si ritiene che la relazione tecnica debba fornire i dati, quanto meno in forma sintetica, degli elementi dell'attivo e del passivo della società acquistata, compresi diritti, obblighi, impegni e passività.

In conclusione, ai fini dell'ulteriore corso è necessario apportare le **seguenti modifiche al comma 3 ed al comma 4** che tengano conto di una riformulazione proposta dal MISE per le vie brevi per la determinazione del valore di acquisto della società e per quanto riguarda le modalità finanziarie dell'acquisizione rimette tutto al decreto di cui al **comma 4**, prevedendo quindi il necessario concerto del MEF.

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bole Metano S.p.A. («SFBM») subconcessionaria del soggetto di cui al Decreto riportato nel presente comma, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo e comma nonché per lo svolgimento delle attività connesse dei primi tre anni, Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri titoli di debito, qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente comma sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145.

b) al comma 4, dopo le parole “sviluppo economico”, inserire le seguenti: “di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”

Emendamento 49.0.22 Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)


La disposizione interviene in materia di restituzione del documento di circolazione originale in caso di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo.

Al riguardo la RT predisposta dal MIT precisa che la richiesta “determinerebbe oneri amministrativi a carico dell'Amministrazione (MIT) che dovrà provvedere ai conseguenti aggiornamenti, per il cui contributo servirebbe a coprire i predetti oneri”. Ciò stante, al fine dell'ulteriore corso della disposizione in esame, la stessa deve essere modificata nei termini che seguono, al fine di correlare il contributo agli oneri amministrativi sopportati dall'Amministrazione per l'espletamento dell'attività richiesta.

All'articolo 49 bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ~~I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.~~

Il Ragioniere Generale dello Stato


OSSERVAZIONI

Emendamenti 19.44 (testo 2) e 19.45 (testo 2) in quanto, pur non comportando criticità finanziarie, introducono una tempistica che sembrerebbe impedire l'erogazione delle somme previste dall'articolo 25, comma 4-novies del DL 162/2019, convertito dalla legge 8/2020.

Pertanto andrebbe valutata la seguente formulazione alternativa:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 4-novies, secondo periodo, dopo le parole: "con legge regionale" sono inserite le seguenti " , adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ".>>.

Emendamento 40.4 testo 3- Articolo 40, comma 12-bis

Il differimento dei tempi di definizione della riforma del sistema camerale di cui al d.lgs. n. 219/2016 piuttosto che una accelerazione degli stessi così come indicato nella RT può determinare la riduzione dei risparmi attesi dalla riforma del sistema camerale di cui al d.lgs. n. 219/2016, per quanto verificabili solo a consuntivo. In merito, va considerato, peraltro, che le economie di spesa che verrebbero meno per gli enti interessati risultano funzionali al perseguimento dell'equilibrio finanziario degli stessi, influenzato fortemente dagli effetti derivanti dalla riduzione delle entrate da diritto annuale.

Emendamento 19.33 testo 5

La proposta, consentendo agli ufficiali medici di svolgere, in aggiunta ai compiti relativi al proprio ordinamento anche le attività di medicina generale che ordinariamente derivano da un rapporto di natura convenzionale tra il medico e il SSN non appare compatibile con lo status del personale in questione.

La norma risulta del tutto asistemica all'interno del complessivo quadro ordinamentale relativo al personale medico delle varie amministrazioni pubbliche, in primis quello relativo ai medici del Servizio sanitario nazionale. Per quest'ultima categoria, infatti, anche al fine di evitare conflitti di interessi, è espressamente stabilito che con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro e che tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il medesimo SSN (articolo 4, comma 7, della legge 412 del 1991).

Sul punto si ricorda che, proprio al fine di garantire la separazione tra rapporto convenzionale e rapporto di dipendenza nel SSN gli ex medici condotti, furono, a seguito dell'istituzione delle ex unità sanitarie locali, regolamentati come categoria ed esaurimento e che con riferimento al rapporto convenzionale vigono specifiche incompatibilità e limitazioni e rispetto ad altre attività mediche alla titolarità di qualsiasi rapporto dipendente pubblico o privato

Analogamente non risulta che, ad esempio, i medici degli enti pubblici non economici possano svolgere attività di medicina generale.

In tale contesto sarebbero inevitabili malcontenti e richieste emulative che rischiano di scardinare il quadro ordinamentale vigente compromettendone la funzionalità complessiva.